

**ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

*istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia*

[ ]

[ ]

RACCOMANDATA

Spett. Ditta  
**E.D.M. SRL ECOLOGICA DELLA MARCA**  
**VIA PASTORE, 14**  
**31038 PAESE (TV)**


Oggetto: Iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.  
**ISCRIZIONE N. VE 1185/O** **Prot. N. 2989/2003**

Si trasmette, in allegato alla presente, provvedimento di iscrizione all'Albo, ai sensi del D.M. 406/98, riguardante l'impresa in indirizzo.

Si fa presente che la suddetta iscrizione ha una **durata quinquennale**, e pertanto codesta Ditta dovrà presentare, con le stesse formalità della domanda d'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti richiesti previsti sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima.

Distinti saluti.

per la Sezione Regionale  
Il funzionario incaricato



All.1

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via XXII Marzo, 2032  
Dlgs 22/97

**Iscrizione N. VE 1185/OS**

**Prot. N° VE 2165/ 2004 del 28/04/2004**

**IL PRESIDENTE  
DELLA SEZIONE REGIONALE VENETO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE  
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);  
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;  
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 20/11/2003 registrata al numero di protocollo n. 2989/2003  
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Veneto in data 18/02/2004 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

**Categoria: 1 Classe: F  
della ditta E.D.M. ECOLOGIA DELLA MARCA S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione Regionale Veneto in data 28/04/2004 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 91031755 del 15/03/2004 prestate da Winterthur Assicurazioni S.p.A. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 20658,28 per la categoria 1 classe F

**DISPONE CHE L'IMPRESA**

**Art. 1**

**Denominazione:** E.D.M. ECOLOGIA DELLA MARCA S.R.L.  
**Con Sede a:** PAESE (TV)  
**Indirizzo:** VIA PASTORE, 14 FRAZ. POSTIOMA  
**CAP:** 31038  
**C. F.:** 03717290260

**E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:**

**Art. 2**

**LEGALI RAPPRESENTANTI:**

**BERTO LUCA - C.F. BRTL CU70E06L407P**  
**Carica:** LEGALE RAPPRESENTANTE  
**Nato a:** TREVISO (TV) **il:** 06/05/1970

VE001185/OS C.F.: 03717290260

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via XXII Marzo, 2032  
Dlgs 22/97

**RESPONSABILI TECNICI:**

**BERTO LUCA - C.F. BRTLUCU70E06L407P**

**Nato a:** TREVISO (TV)                      **il:** 06/05/1970

**Abilitato per:** Categoria: 1 Classe: F

**Titolo di studio:** DIPLOMA

**Corsi abilitanti:** CORSO PER RESPONSABILE TECNICO MODULO A (CATEGORIE 1, 2 E 4) MODULO B (CATEGORIE 3 E 5)

**In possesso di esperienza qualificante**

**Art. 3**

**Iscrizione Ordinaria**

**Categoria:** 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

**Classe Richiesta:** F inferiore a 5.000 abitanti

**Inizio Validità:** 28/04/2004      **Fine Validità:** 28/04/2009

**Note Categoria:** Limitatamente a: Attività esclusiva di trasporto R.U. da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale, Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U.

**Elenco mezzi:**

**Targa:** BM848MD    **Tipo:** AUTOCARRO  
**Limitazioni:** NESSUNA

**Targa:** MI7W3139    **Tipo:** AUTOCARRO  
**Limitazioni:** NESSUNA

**Rifiuti per i mezzi sopraindicati**

15.01.01 imballaggi in carta e cartone.

15.01.02 imballaggi in plastica.

15.01.04 imballaggi metallici.

15.01.05 imballaggi in materiali compositi.

15.01.06 imballaggi in materiali misti.

15.01.07 imballaggi in vetro.

15.01.10\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

15.01.11\* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.

20.01.01 carta e cartone.

20.01.02 vetro.

20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

VE001185/OS C.F.: 03717290260

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via XXII Marzo, 2032  
Dlgs 22/97

- 20.01.10 abbigliamento.
- 20.01.11 prodotti tessili.
- 20.01.13\* solventi.
- 20.01.14\* acidi.
- 20.01.15\* sostanze alcaline.
- 20.01.17\* prodotti fotochimici.
- 20.01.19\* pesticidi.
- 20.01.21\* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
- 20.01.23\* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.
- 20.01.25 oli e grassi commestibili.
- 20.01.26\* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
- 20.01.27\* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose.
- 20.01.28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27.
- 20.01.29\* detergenti contenenti sostanze pericolose.
- 20.01.30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29.
- 20.01.31\* medicinali citotossici e citostatici.
- 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31.
- 20.01.33\* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.
- 20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.
- 20.01.37\* legno, contenente sostanze pericolose.
- 20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
- 20.01.39 plastica.
- 20.01.40 metallo.
- 20.01.41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere.
- 20.01.99 altre frazioni non specificate altrimenti.
- 20.02.01 rifiuti biodegradabili.
- 20.02.02 terra e roccia.
- 20.02.03 altri rifiuti non biodegradabili.
- 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati.
- 20.03.07 rifiuti ingombranti.
- 20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via XXII Marzo, 2032  
Dlgs 22/97

**Art. 4**

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
  - a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
  - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via XXII Marzo, 2032  
Dlgs 22/97

prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 5**

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL SEGRETARIO**  
(Marco Casadei)

**IL PRESIDENTE**  
(Arnaldo Botter)

